



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERNESTO MONACI"

SORIANO NEL CIMINO-VASANELLO-BASSANO IN TEVERINA-BOMARZO-GALLESE

[www.icsorianonecimino.gov.it](http://www.icsorianonecimino.gov.it)

V.le E. Monaci, 37 – Soriano nel Cimino (VT)

C.F. 90026050568 – C. Univoco: UFVSZD

Tel. 0761-748140 – fax 0761-1840058

[vtic82200v@istruzione.it](mailto:vtic82200v@istruzione.it) - [pec: vtic82200v@pec.istruzione.it](mailto:vtic82200v@pec.istruzione.it)

---



# Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria

(Delibera n. 76/2019 del Consiglio di Istituto del 15/01/2019)

**Dirigente Scolastico: Dott.ssa Emilia Conti**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**24 giugno 1998, n. 249**

**Regolamento recante lo statuto delle studentesse  
e degli studenti della scuola secondaria**

*Si riporta, di seguito il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), modificato ed integrato dal DECRETO 21 novembre 2007, n.235.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a

il seguente regolamento:

## **Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**

### **Art. 1. Vita della comunità scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnantestudente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### **Art. 2. Diritti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERNESTO MONACI"**  
**SORIANO NEL CIMINO-VASANELLO-BASSANO IN TEVERINA-BOMARZO-GALLESE**

---

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativodidattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3. Doveri**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Art. 4 (Disciplina).**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell' articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della

- comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
  7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
  8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
  9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
  - 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
  - 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
  10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
  11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5 (Impugnazioni).**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in

- luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
  5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
  7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

**Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).**

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

**Art. 6. Disposizioni finali**

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

## Regolamento disciplinare interno

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, e sue modifiche e integrazioni. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

La validità si intende prorogata fino a quando non intervengono correzioni o abrogazioni.

Ricordando che la mission dell'Istituzione è il rafforzamento del senso civico e di responsabilità degli studenti e che la Scuola svolge in tutti i momenti della sua azione una funzione educativa, si ritengono sanzionabili i comportamenti che contravvengono ai doveri di cui all'art. 3 dello Statuto dello Studentesse e degli Studenti.

Le sanzioni disciplinari sono orientate secondo i principi di rispetto della personalità dell'alunno anche se responsabile di mancanze gravi e di affermazione della dignità della persona.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali.

Tenuto conto dell'età degli alunni e della normativa di riferimento si allega la tabella dei comportamenti sanzionabili e dei relativi provvedimenti, ricordando che ogni infrazione deve essere sempre documentata:

<b>Comportamento sanzionabile</b>	<b>Provvedimento disciplinare</b>	<b>Organo deputato a irrogare la sanzione</b>	<b>Luogo della certificazione</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Utilizzo di un linguaggio verbale o gestuale maleducato, arrogante e offensivo nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale della scuola o dei propri compagni;</li><li>❖ assunzione di atteggiamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso</li><li>❖ Reiterate inadempienze: mancanza del materiale scolastico; mancata esibizione e/o consegna dei lavori assegnati per casa; ritardi; giustificazioni, avvisi, riconsegna ricevute.</li></ul>	Richiamo verbale (mancanza lieve nel comportamento dell'alunno). Ammonizione scritta Reiterazione o mancanze più gravi	Docente	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ diario personale dell'alunno: comunicazione per ammonimento verbale.</li><li>❖ Registro elettronico: Note Disciplinari (Comunicazione alla famiglia)</li><li>❖ Fascicolo personale dell'alunno</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ 3 ammonizioni scritte</li><li>❖ Messa in atto di comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, quali scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti, uso di bottigliette di plastica o qualsiasi altro comportamento a rischio che possa creare situazioni di pericolo; sottrarre temporaneamente o nascondere beni altrui</li></ul>	Ammonizione formale	Docente e Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Registro elettronico</li><li>❖ Registro delle Sanzioni</li><li>❖ Fascicolo personale dell'alunno</li></ul>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERNESTO MONACI"**  
**SORIANO NEL CIMINO-VASANELLO-BASSANO IN TEVERINA-BOMARZO-GALLESE**

❖ Atteggiamenti di intolleranza, di sfida e di omertà o mancata collaborazione con la scuola nell'individuazione di responsabilità			
❖ 4 ammonizioni scritte (ovvero successivamente alla ammonizione formale del Dirigente)	Allontanamento temporaneo dalla scuola inferiore a 15 giorni con eventuale risarcimento danni e/o sospensione del viaggio d'istruzione	Dirigente su proposta del Consiglio di Classe	❖ Registro elettronico, ❖ Diario personale ❖ Comunicazione Ufficiale del D.S. ❖ Fascicolo personale dell'alunno
❖ danneggiare con colpa o con dolo strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne dell'edificio scolastico ❖ ingiuriare o diffamare i compagni e il personale interno e/o esterno alla scuola; ❖ esercizio di qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale; ❖ falsificare, sottrarre o distruggere documenti ❖ Uso di telefoni cellulari, smatphone, apparecchi audio, I Pod, macchine fotografiche o video camere e, in generale, apparecchiature non consentite durante le lezioni, fatta salva l'autorizzazione espressa del Docente che ne rilevi la necessità o del Dirigente Scolastico	Allontanamento temporaneo dalla scuola inferiore a 15 giorni con eventuale risarcimento danni e/o sospensione del viaggio d'istruzione	Consiglio di classe tecnico	❖ Registro dei verbali di Classe ❖ Registro delle sanzioni ❖ Fascicolo personale dell'alunno
❖ compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni; ❖ commettere furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale; ❖ Uso del cellulare o del mezzo informatico per diffondere messaggi e/o immagini sui social se non espressamente autorizzate dal docente/dirigente	Allontanamento temporaneo dalla scuola superiore a 15 giorni con eventuale risarcimento danni	Consiglio d'Istituto	❖ Registro dei verbali del Consiglio d'Istituto ❖ Registro delle sanzioni ❖ Fascicolo personale dell'alunno

Le sanzioni che producono comunicazione alla famiglia, devono essere notificate per iscritto. La notifica, oltre alle generalità dell'alunno, deve contenere:

- ❖ la descrizione dei fatti, il numero dei giorni e il periodo di allontanamento;
- ❖ le modalità per il mantenimento dei rapporti e del rientro a scuola;
- ❖ le modalità di impugnazione del provvedimento.

Il consiglio di classe e il dirigente scolastico possono attivare un percorso di recupero educativo concordato con la famiglia informata dei fatti. È applicabile per infrazioni relative alla correttezza di comportamento o per danni volontari arrecati ai beni pubblici ed è solitamente adottato come sanzione alternativa alla

sospensione dalle lezioni. Il periodo di applicazione non può superare i cinque giorni consecutivi. Può consistere, a seconda dei casi in: attività a favore della comunità scolastica o riparazione del danno (possibile solo nel caso che l'esecuzione non comporti pericolo per lo studente e sussistano condizioni favorevoli alla sorveglianza dello stesso).

Le sanzioni previste per gli episodi di particolare gravità, possono essere impugnate, entro 15 giorni dalla notifica:

- ❖ davanti all'Organo di Garanzia
- ❖ con ricorso all' USP ( Ufficio Scolastico Provinciale )

## **Organo di Garanzia**

*(come previsto dall'art.5, comma 1 del presente decreto)*

1. E'istituito L'ORGANO DI GARANZIA dell'Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto dal Presidente del C.d.I., membro di diritto, dal D.S.G.A., un genitore eletto in seno al CdI, dai collaboratori del DS o dai docenti coordinatori di plesso (a seconda del plesso in cui è iscritto l'alunno da sanzionare).
2. All'Organo di Garanzia spetta l'esame dei ricorsi di cui al precedente art. 5.
3. Durante l'esame dei ricorsi, l'Organo di Garanzia può richiedere l'audizione dei soggetti interessati, sentire i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e prendere visione di eventuali memorie scritte.
4. La riunione dell'Organo di Garanzia avviene mediante convocazione scritta del D.S. e con un anticipo di 3 giorni rispetto alla data stabilita. Di ogni seduta deve essere redatto, su apposito registro, processo verbale.
5. Le delibere dell'Organo vengono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Esse devono essere notificate al ricorrente e a eventuali altri interessati. Nella notifica deve essere indicata la possibilità di ulteriore ricorso all' U.S.P.
6. L'Organo di Garanzia può decidere di annullare, confermare, o modificare la sanzione disciplinare.
7. I membri dell'Organo di Garanzia, direttamente implicati o coinvolti nei fatti o aventi relazioni di parentela con gli alunni interessati, partecipano alla seduta, ma si astengono dalla votazione. In caso di annullamento della sanzione da parte dell'Organo di Garanzia o del Dirigente dell'USP, l'organo che l'ha legittimamente irrogata è sollevato da ogni responsabilità.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Emilia Conti